

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

517° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio.....	»	7
11 ^a - Lavoro.....	»	9

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1999

461^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale**(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, prosegue con l'esposizione, da parte del rappresentante del Governo, del parere sugli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4014, testo assunto a base dell'esame, e pubblicati in allegato al resoconto del 27 ottobre 1999, nonché con l'illustrazione degli emendamenti presentati dallo stesso Governo, pubblicati in allegato al resoconto di ieri.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1.222, il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario sull'emendamento 1.100, che a suo avviso restringe eccessivamente l'ambito di applicazione della disciplina ai soli servizi di carattere economico. Quanto all'emendamento 1.116, ne ritiene il contenuto assorbito dall'e-

emendamento 1.500 del Governo. Gli emendamenti 1.169 e 1.139, di contenuto identico, pongono un problema meritevole di riflessione: quello della definizione degli enti locali destinatari della disciplina in esame. Al riguardo, ricorda la definizione recata dall'emendamento 1.500, secondo il quale, ai fini della presente disciplina per enti locali si intendono i comuni, le provincie, le unioni di comuni e le comunità montane, escludendo quindi i consorzi tra comuni.

Il senatore ROTELLI e il senatore PASTORE segnalano l'opportunità di definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina. In particolare il senatore Pastore ritiene preferibile inserire una definizione generale di ente locale nella legge n. 142 del 1990.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato di ritenere quest'ultimo rilievo, meritevole di un'ulteriore riflessione, il sottosegretario VIGNERI si riserva di proporre una formulazione che tenga conto delle questioni sollevate dagli emendamenti 1.169, 1.139, 1.174, 1.143, 1.176 e 1.146 e da tutti gli altri analoghi emendamenti che pongono il problema della individuazione degli enti locali cui riferire la disciplina in esame. Quanto agli emendamenti 1.12, 1.24, 1.74, 1.101, 1.242 e 1.166, di contenuto identico, ritiene si tratti di previsioni sostanzialmente comprese nell'emendamento 1.500 del Governo.

Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.42, che reca una precisazione superflua, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.70 e 1.140, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 1.117, ritiene preferibile non introdurre nella disciplina in esame un espresso riferimento al decreto legislativo n. 286 del 1999, la cui applicazione agli enti locali è occasione di molte controversie, mentre, con riferimento agli emendamenti 1.171 e 1.141, di contenuto identico, li ritiene sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 1.500. Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.216, confermando che la questione dei diritti di esclusiva non è oggetto della disciplina in esame, volta a regolare esclusivamente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali.

Quanto all'emendamento 1.172, lo ritiene condivisibile, ma superfluo. Reputa superflue anche le specificazioni che gli emendamenti 1.44 e 1.43 intendono introdurre. Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.45 e 1.241, di contenuto identico, che escluderebbero dall'ambito di applicazione della disciplina il servizio di teleriscaldamento.

Esprime un parere contrario anche sull'emendamento 1.46, che finirebbe per limitare ai soli clienti vincolati l'ambito di applicazione della disciplina, mentre il provvedimento di attuazione della direttiva sulla liberalizzazione del mercato del gas prevede che potranno accedere alla rete anche i cosiddetti clienti idonei.

Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.118 che reca, a suo avviso, un inutile appesantimento della disciplina: essa, con la modifica derivante dall'emendamento 1.501 del Governo, appare infatti suf-

ficientemente chiara e comprensiva di tutte le tipologie di rifiuti sulle quali il decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede una competenza degli enti locali. Qualora lo si ritenga opportuno, il riferimento alla gestione dei rifiuti contenuto nell'emendamento 1.501 potrebbe essere ulteriormente specificato, chiarendo che si ha riguardo ai soli rifiuti solidi.

Replicando a una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE, il sottosegretario VIGNERI conferma la sufficienza del riferimento ai rifiuti previsto nell'emendamento 1.501.

Il senatore PASTORE ritiene che dovrebbe essere eliminata ogni possibilità di dubbio sull'ambito di estensione dei servizi oggetto della disciplina in esame. In particolare, ritiene che solo la legge può individuare i servizi di cui al comma 2 del nuovo articolo 22 della legge n. 142.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce che la disciplina in esame si fonda sul presupposto che i servizi cui si fa riferimento siano solo quelli previsti e regolati dalla legislazione vigente. Intento del provvedimento in esame non è infatti quello di ridefinire l'ambito dei servizi pubblici locali, ma solo quello di riformare le modalità di affidamento e di gestione.

Dopo che il senatore PASTORE ha preso atto della interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, sulla quale dichiara di concordare anche il relatore PARDINI, il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.164 e 1.11. Ritiene, infatti, che i servizi di trasporto a fune non possono essere compresi fra i servizi di trasporto di linea.

Il relatore PARDINI, quindi, rileva che i servizi di trasporto a fune sono comunque oggetto di provvedimenti di concessione, mentre il senatore PASTORE formula in proposito una richiesta di chiarimento: il sottosegretario VIGNERI precisa ancora che i servizi di trasporto a fune non possono essere compresi tra quelli di cui al comma 2 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, ma rientrano piuttosto nell'ambito di applicazione del successivo comma 3.

Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.217 che, pur segnalando una questione rilevante, impone – a suo avviso inopportuna-mente – la creazione obbligatoria di bacini di traffico. Esprime un parere contrario anche sugli emendamenti 1.99, 1.7 e 1.6 che, riproponendo l'istituto dell'affidamento diretto all'azienda pubblica locale, si pongono in contrasto con i recenti orientamenti dell'Unione europea ai quali il provvedimento in esame intende invece conformarsi, prevedendo la esclusione di forme di affidamento diretto per i servizi di contenuto economico più rilevante.

Per gli stessi motivi formula un parere contrario sugli emendamenti 1.98, 1.175 e 1.144, di contenuto identico. A una richiesta di chiarimento del senatore PASTORE sulla natura della fonte regolamentare prevista dal

terzo periodo del comma 2 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, il sottosegretario VIGNERI risponde che tale previsione intende demandare a una fonte di rango secondario la individuazione, in futuro, di ulteriori servizi locali da sottoporre alla disciplina recata dalla legge.

Quanto all'emendamento 1.47, considera il tema rilevante, ma comunque affrontato e risolto dall'emendamento 1.500 del Governo. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 1.145, il cui dettato contrasta con i principi ispiratori del testo in esame, mentre ritiene superflui gli emendamenti 1.204 e 1.228, di identico contenuto.

Formula un parere favorevole sugli emendamenti 1.17, 1.80, 1.96, 1.102 e 1.188, di contenuto identico, che ritiene peraltro assorbiti dalla eventuale approvazione dell'emendamento 1.500. Ritiene pure assorbiti, dall'approvazione degli emendamenti all'articolo 1 presentati dal Governo, gli emendamenti 1.119, 1.176, 1.146, mentre considera non necessaria la precisazione recata dall'emendamento 1.103.

Si pronuncia quindi negativamente sull'emendamento 1.159, diretto a eliminare la possibilità di forme di affidamento diretto per i servizi di minore rilievo, come anche sull'emendamento 1.49, che consentirebbe – a suo avviso impropriamente – la possibilità di costituire società con un unico socio, e sull'emendamento 1.50, che reca una locuzione tecnicamente non corretta. Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 1.16 e 1.189, di contenuto identico, mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.95, 1.15, 1.90 e 1.51. Questi ultimi reintroducono la nozione di azienda pubblica che il provvedimento in esame ha inteso eliminare prevedendo, invece, la possibilità per gli enti locali di svolgere a mezzo di istituzione solo servizi di carattere sociale.

A una richiesta del senatore GRILLO circa le ragioni che impediscono di affidare tali servizi ad aziende pubbliche, il sottosegretario VIGNERI precisa che la denominazione «azienda pubblica locale» è stata utilizzata – in passato e dalla legislazione vigente – per definire i soggetti istituiti dagli enti locali per gestire servizi di carattere economico. La disciplina in esame intende superare questa definizione, prevedendo che i servizi possano essere gestiti solo da società. L'istituzione prevista dalla lettera c) del comma 3 del nuovo articolo 22 della legge 142 non può infatti gestire attività economiche, ma solo servizi di carattere sociale. L'uso della formula «azienda pubblica» anziché quello di «istituzione», renderebbe quindi meno chiara la scelta che si intende realizzare con la riforma in esame.

Dopo un intervento del senatore PASTORE sulla natura della «istituzione», il sottosegretario VIGNERI formula quindi un parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli riferiti al nuovo articolo 22, commi 1 e 2 e comma 3, lettere a), b) e c), della legge n. 142 del 1990.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1999

228^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Macciotta e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

*IN SEDE CONSULTIVA***Emendamenti al disegno di legge:**

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli da 22 a 47 e sui subemendamenti: in parte favorevole, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO segnala gli emendamenti 12.0.1021/1, 23.1015 (nuovo testo 1), 23.1015 (nuovo testo 2), 37.1000/1, 40.1016, 40.0.1016, 40.0.1021, 42.1003, 42.1010, 42.1011, 42.1015, 42.5004, 42.5005, 42.8000, 42.0.1037 e 2.TAB.A.54 (nuovo testo), che comportano oneri non coperti o con coperture insufficienti. Occorre, inoltre, valutare se gli emendamenti 12.0.1024/1, 24.1026, 27.0.100, 28.0.101, 30.0.101, 32.1000, 36.0.1007, 36.0.1008, 36.0.1009, 36.0.1010, 36.0.8002, 36.0.8003, 36.0.8004, 36.0.8005, 42.1005, 42.1016, 42.0.1001, 42.0.1045, 45.0.2000, 45.0.1005 e 45.0.1006 possono rientrare nell'ambito del contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Osserva, infine, che la relazione tecnica dell'emendamento 45.0.1000 – con contenuto analogo ad un emendamento già dichiarato inammissibile in quanto estraneo al contenuto proprio della finanziaria – precisa che la mancata approvazione dell'emendamento stesso comporterebbe oneri a carico dei bilanci dei Co-

muni; a tale riguardo sono da valutare i subemendamenti 45.0.1000/1, 45.0.1000/2 e 45.0.1000/4.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI chiede chiarimenti in merito ai rilievi sui nuovi testi dell'emendamento 23.1015.

Il presidente COVIELLO fa presente che le riformulazioni contengono coperture non corrette, a differenza del testo originario che è stato infatti valutato positivamente.

Il sottosegretario MACCIOTTA interviene in merito all'emendamento 45.0.1000 evidenziandone i legami con il corretto funzionamento dei meccanismi del Patto di stabilità, nonché il conseguente interesse delle amministrazioni locali alla sua approvazione.

Il senatore VEGAS, pur condividendo l'esigenza di assicurare il rispetto del Patto di stabilità, considera comunque l'emendamento di carattere ordinamentale e non corredato da una relazione tecnica corretta dal punto di vista formale e sostanziale. Dopo aver rilevato altresì che il Governo avrebbe dovuto inserire tale normativa nell'ambito del decreto-legge n. 391 appena emanato, sottolinea il rischio che in futuro gli ausiliari del traffico possano richiedere una equiparazione economica.

Il presidente COVIELLO dichiara che personalmente avrebbe ritenuto anch'egli preferibile una diversa sede per la trattazione dell'argomento.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che, nella valutazione effettuata dal Governo al fine di riconoscere la compatibilità della materia trattata nell'emendamento con il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, un peso di rilievo ha assunto anche la circostanza di considerare ormai da alcuni anni anche il saldo della pubblica amministrazione quale parametro per la manovra, accanto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno del settore statale.

La Commissione, a maggioranza, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti agli articoli da 22 a 47 e sui subemendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 12.0.1021/1, 23.1015 (nuovo testo 1), 23.1015 (nuovo testo 2), 37.1000/1, 40.1016, 40.0.1016, 40.0.1021, 42.1003, 42.1010, 42.1011, 42.1015, 42.5004, 42.5005, 42.8000, 42.0.1037 e 2.TAB.A.54 (nuovo testo), che comportano oneri non coperti o con coperture insufficienti, nonché sugli emendamenti 12.0.1024/1, 24.1026, 27.0.100, 28.0.101, 30.0.101, 32.1000, 36.0.1007, 36.0.1008, 36.0.1009, 36.0.1010, 36.0.8002, 36.0.8003, 36.0.8004, 36.0.8005, 42.1005, 42.1016, 42.0.1001, 42.0.1045, 45.0.2000, 45.0.1005 e 45.0.1006, che non rientrano nell'ambito del contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1999

390^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili» (n. 554)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni ed osservazioni) (R144 003, C11^a, 0010^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA dà brevemente conto della nuova stesura del seguente schema già illustrato nella seduta pomeridiana del 3 novembre 1999, richiamandosi, quanto alle modifiche introdotte, alle delucidazioni fornite nel corso della seduta di ieri:

«Lo schema di decreto legislativo presenta diversi aspetti innovativi, che la Commissione valuta positivamente. In particolare, vanno rilevati con favore: il rafforzamento della figura e delle funzioni del coordinatore per l'esecuzione; l'omogeneizzazione degli obblighi e responsabilità per il settore pubblico e il settore privato; la miglior precisazione dei contenuti del piano di sicurezza e il fatto che esso inglobi anche il piano generale, con utile e significativa semplificazione; la miglior precisazione dei poteri e compiti del committente; l'ampliamento dei requisiti professionali richiesti per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore dell'esecuzione dei lavori; il miglioramento di alcune definizioni (cantiere, responsabile dei lavori, piano operativo di sicurezza). Sotto questo profilo, è indubbio che il provvedimento potrà contribuire positivamente alla chia-

rezza e completezza della normativa, in un settore di particolare delicatezza e di particolare rischiosità.

Vi sono, peraltro, alcuni aspetti che è necessario definire in modo più puntuale e preciso, ed altri sui quali un intervento di miglioramento e di ulteriore chiarificazione appare senz'altro opportuno.

La Commissione considera indispensabile:

1) all'art. 2 dello schema, comma 1, lettera d), esplicitare l'esclusione della possibilità che i compiti di cui al successivo articolo 5 possano essere svolti dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o da chi per lui (per l'ovvia ragione che occorre evitare la coincidenza tra due figure in potenziale contrasto, quella del controllore e quella del controllato).

2) Ancora all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo capoverso (*f-ter*) (alla fine): ad ulteriore precisazione dei contenuti del P.O.S., specificare che "il documento deve contenere, in ogni caso, l'individuazione e la valutazione dei rischi per ogni impresa, nonché le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale".

3) All'articolo 3, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

"3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione esecutiva nei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno;

b) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II" (la formula qui suggerita è assai più precisa e chiara ed evita gli inconvenienti che da più parti sono stati prospettati in caso di adozione del testo proposto dallo schema di decreto; inoltre, con il mantenimento del riferimento alle progettazioni "esecutive" si evita il sistema - assai negativo e pericoloso - delle "varianti in corso d'opera").

4) All'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso, lettera b), prevedere l'obbligo delle imprese esecutrici di fornire al committente o al responsabile dei lavori, anche (e dunque in aggiunta a quanto già previsto) "una dichiarazione in ordine al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti" (si tratta di un ulteriore elemento di garanzia, di indubbia utilità).

5) Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso fissare un termine (120 giorni) per l'emanazione del decreto, posto che si versa già in una situazione di grave ritardo per la definizione dei contenuti del fascicolo e dunque occorre recuperare rapidamente.

6) All'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1, capoverso, prevedere, oltre all'obbligo di "verificare" anche quello di "assicurare" l'applicazione (non si vede, infatti, la ragione di modificare in senso restrittivo la dizione

del provvedimento originario, che appariva perfettamente rispondente allo scopo).

7) Sempre all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), n. 2, capoverso, appare indispensabile anche il richiamo all'obbligo di verificare la coerenza con i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento del P.O.S. (infatti, si tratta di un aspetto essenziale, che non attiene a verifiche di carattere burocratico, ma mira ad assicurare un penetrante controllo sulla coerenza dei contenuti dei documenti).

8) Ancora all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), le preoccupazioni espresse da più parti in relazione all'ultimo periodo sono dotate di qualche fondamento, data la delicatezza dei rapporti tra privati e le perplessità suscitate da un obbligo di denuncia posto a carico del coordinatore nei confronti del committente. Tuttavia, la semplice soppressione del periodo non sembra essere esaustiva. Bisogna definire un sistema che consenta un intervento, in forma diversa da quella ipotizzata nello schema, nei casi in cui informative e le segnalazioni del coordinatore vengano totalmente e sistematicamente disattese.

9) Infine, per quanto riguarda il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tutti gli obblighi e adempimenti previsti dall'articolo 5 rischiano di apparire burocratici e formali, se non viene garantita una presenza effettiva del coordinatore nel cantiere. A tale scopo, occorre prescrivere, al termine dell'articolo, la redazione di un sommario verbale di cantiere, con cadenza settimanale, relativo all'andamento dei lavori di cui al piano di sicurezza e di coordinamento.

10) All'articolo 6, comma 1, 1° capoverso, al termine della frase, aggiungere, dopo una virgola: "relativamente ai soli obblighi delegati ai sensi della vigente normativa e con potere decisionale e di spesa". La formula così adottata consentirebbe infatti di precisare esattamente le responsabilità del committente ed i limiti della stessa, non consentendo il conferimento di incarichi di comodo.

11) All'articolo 9, mentre si condivide l'estensione ad altre categorie professionali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494, (bisognerebbe però inserire alla lettera *c*) del comma 1 del predetto articolo 10, anche il diploma di perito agrario) si ritiene necessario precisare che ognuno dei soggetti in questione è legittimato ad occuparsi esclusivamente del settore per il quale ha una specifica competenza professionale; altrimenti, l'estensione operata sarebbe suscettibile di creare confusione ed eventualmente abbassamento del necessario livello di professionalità, in relazione a specifici lavori. Naturalmente, poi, allo stesso articolo 9, comma 1, lettera *b*), capoverso, è necessario introdurre il riferimento a tutti gli ordini e collegi relativi alle figure professionali indicate nella novella del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 494.

12) Non sono chiare le ragioni della "ristrutturazione" del sistema sanzionatorio. In realtà, era assai preferibile, e tale dovrebbe restare, la formulazione del testo del decreto legislativo n. 494.

Fra l'altro, sussistono seri dubbi se la ristrutturazione di un sistema sanzionatorio possa rientrare nei limiti della delega conferita per un decreto correttivo e integrativo; è certo, comunque, che in quella sede non è consentito procedere addirittura a depenalizzazioni, come si è fatto per alcune disposizioni già penalmente sanzionate (articolo 11, comma 1; articolo 13, comma 1; articolo 12, comma 4; articolo 13, commi 2 e 3). Ancora meno giustificabile il fatto che scompaia del tutto la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 494, relativamente alla violazione dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sì da far ritenere che essa non sia ritenuta meritevole neppure di sanzioni amministrative; resta inoltre da capire perché la sanzione per violazione dell'articolo 12, comma 3, già posta a carico del datore di lavoro, all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 494, nel testo novellato dello stesso articolo 22 venga trasferita solo sui preposti.

Non va mai dimenticato che si tratta di un settore ad altissimo rischio; ancorché nessuno auspichi la tardiva applicazione di sanzioni, essendo sempre preferibile la prevenzione, tuttavia un sistema sanzionatorio deve pur essere presente e corrispondere a criteri di logica coerenza, se non altro come deterrente. È dunque non solo opportuno, ma davvero necessario tornare all'impostazione originaria.

13) In riferimento all'articolo 23 ed in coerenza con quanto già rilevato in precedenza, è necessario che il decreto previsto da questo articolo definisca anche i criteri e le modalità relative ad una presenza minima in cantiere del coordinatore per l'esecuzione.

14) Il comma 2 dell'articolo 25 finisce per risolversi in una ulteriore proroga dell'entrata in vigore della normativa, del tutto ingiustificata e già ritenuta inaccettabile anche da parte di altri organismi pubblici. Si ravvisa quindi la necessità della soppressione di tale comma.

La Commissione ritiene altresì utili e opportune le seguenti integrazioni e modifiche allo schema:

a) chiarire la formula di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso, precisando che si intende far riferimento ai lavori soggetti a norme per la salvaguardia della vita in mare (precisazione che appare necessaria al fine di delimitare meglio e con più nettezza il campo di azione della normativa).

b) Nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso, inserire anche il riferimento all'ipotesi di sistemazione a verde" (che in molti casi può presentare indici di pericolosità non inferiori a quelli un normale cantiere edile).

c) Nell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso, precisare con un "eventualmente" (o formula analoga) che l'incarico di responsabile dei lavori è obbligatorio, solo nei casi specificamente indicati dalla normativa.

d) Nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), secondo capoverso (*f*-ter), al richiamo all'articolo 4, aggiungere – per maggior precisione e chiarezza – anche il riferimento all'articolo 5 comma, i lettera *b*).

e) Nell'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso, rafforzare anche sul piano temporale l'obbligo di segnalazione ivi previsto, precisando che la segnalazione deve essere fatta "tempestivamente".

f) Nello stesso articolo e comma, al n. 5, capoverso, sostituire l'espressione "verifica" (che può rappresentare un vincolo in alcuni casi davvero eccessivo) con una formula semplificatrice, quale "dimostrazione".

g) Nell'articolo 11, comma 1, inserire all'inizio del primo capoverso una puntuale definizione del piano di sicurezza e coordinamento, che precisi che deve trattarsi di un progetto esecutivo completo di relazioni tecniche, elaborati grafici e computi metrico-estimativi relativi agli apprestamenti ed alle attrezzature che si intende adottare.

h) Nell'articolo 11, comma 1, quarto capoverso, sempre nell'intento di snellire e semplificare, precisare che la messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei documenti indicati deve essere effettuata "di norma" almeno dieci giorni prima dall'inizio dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi".

i) Nell'articolo 11, comma 1, quinto capoverso, precisare che le proposte dell'impresa aggiudicataria possono riguardare anche "modifiche" al piano di sicurezza, per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa o per meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, chiarendo - al tempo stesso, che nel primo caso non sono giustificate modifiche dei prezzi pattuiti e nel secondo le modalità di adeguamento dei prezzi devono essere definite dal regolamento di cui all'articolo 22 dello schema di decreto, (anche per tener conto dell'ordine del giorno proposto al Senato ed accolto dal Governo in occasione dell'approvazione delle legge n. 415 del 1998).

l) Nell'articolo 20, il richiamo al capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994 dovrebbe essere precisato in riferimento a quanto osservato più sopra a proposito della "ristrutturazione" del sistema sanzionatorio, rendendo altresì comprensibili le motivazioni che hanno indotto ad estendere l'applicazione del sistema della prescrizione ad alcune violazioni e non ad altre.

m) Nell'articolo 23, per logica coerenza, sostituire il riferimento al "presente decreto" col richiamo al "«decreto attuativo di cui al presente articolo".

n) Per quanto riguarda gli allegati: a) nell'allegato 1, in corrispondenza con quanto rilevato più sopra al punto 2, occorre aggiungere il riferimento anche alle opere di sistemazione forestale e agricola, di sterro e in generale alle opere a verde; b) appare accoglibile la proposta delle Regioni di integrare l'allegato IV con regole precise per ciò che attiene ai servizi igienici.

Conclusivamente, il parere della Commissione è positivo:

a) a condizione che vengano accolte le modifiche ritenute "indispensabili" (da 1 a 14 della prima parte del parere stesso);

b) con la viva raccomandazione di accogliere gli ulteriori rilievi formulati nella seconda parte del parere (dalla lettera a) alla lettera n)),

che attengono a miglioramenti non solo formali del testo, oppure si riferiscono a interventi di semplificazione oppure ancora, in alcuni casi, ad interventi di chiarimento».

Il senatore MULAS ritiene condivisibili molte delle osservazioni contenute nello schema di parere, ma ritiene indispensabile introdurre alcune precisazioni. In primo luogo, la specificazione suggerita al punto 2 dello schema non appare necessaria e rischia, anzi, di risultare quanto meno limitativa di quanto è successivamente previsto all'articolo 3 relativamente agli obblighi del committente e del responsabile dei lavori. Al successivo punto 3, bisognerebbe, anche per motivi di coordinamento del testo, estendere il riferimento alla progettazione esecutiva nei punti dell'articolato in cui esso appare necessario. In generale, tuttavia, la formulazione proposta dal Presidente, ove accolta, potrebbe determinare l'effetto opposto a quello che, invece, il provvedimento in titolo sembra orientato a conseguire, cioè di ridurre, e non di incrementare, i casi in cui la designazione del coordinatore per la progettazione è obbligatoria. La dichiarazione relativa al contratto collettivo, di cui al punto 4, costituisce poi un inutile appesantimento burocratico, mentre, per quanto riguarda il punto 9, l'articolo 5 dello schema di decreto contiene misure idonee ad assicurare un efficace svolgimento dei compiti assegnati al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e pertanto l'introduzione di un obbligo di presenza sul cantiere con cadenza settimanale potrebbe rivelarsi controproducente, e addirittura insufficiente per i cantieri superiori ad una certa dimensione.

Dopo avere osservato che al punto 11 potrebbe essere utile un riferimento al parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, e che, per quanto attiene al punto 12, sarebbe opportuno fare riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato in materia, per la parte relativa all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo all'esame, il senatore Mulas rileva che il problema attinente alla modifica del sistema sanzionatorio è assai complesso, e probabilmente sarebbe stato preferibile non affrontarlo nello schema di parere. In linea generale, va comunque osservato che, in materia di sicurezza, più che all'inasprimento delle sanzioni già esistenti, occorrerebbe mirare all'efficacia di esse, in termini di certezza e costanza nell'applicazione.

Il senatore ZANOLETTI concorda con i rilievi critici formulati dal senatore Mulas; a suo avviso, occorre evitare di adottare misure tendenti ad inasprire le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di sicurezza, poiché esse potrebbero incentivare le tendenze ad aggirare gli obblighi di legge e, al tempo stesso, potrebbero porre le imprese italiane in condizioni di svantaggio competitivo rispetto alle imprese degli altri paesi europei. Su questo punto già il senatore Pinggera ha formulato alcuni rilievi estremamente puntuali. Pertanto, è necessario introdurre nel testo del parere i correttivi indicati nel corso della discussione. In caso contrario, il senatore Zanoletti esprimerebbe su di esso un voto contrario.

Il senatore MONTAGNINO concorda con la proposta di parere formulata dal Presidente, pur ritenendo utile approfondire alcuni temi. In particolare, a suo parere, al punto 3 occorrerebbe una riflessione sulle modalità di attuazione della disposizione ivi proposta alle opere realizzate da privati. La dichiarazione in ordine al contratto collettivo di cui al punto 4 è indubbiamente utile, ma forse non del tutto attinente al problema della sicurezza. Alla lettera g) dello schema di parere, occorrerebbe verificare se, e in quale misura, le misure ivi proposte non possano risultare di difficile applicazione.

Vi è poi il problema di una migliore definizione del coordinatore per l'esecuzione di lavori, poiché la normativa all'esame attribuisce a tale figura una posizione di centralità che, però, non dovrebbe comportare la deresponsabilizzazione degli altri soggetti che concorrono a determinare il contesto in cui dovrebbe realizzarsi la sicurezza nei cantieri. Si pone pertanto il problema di valutare l'opportunità di un ridimensionamento del ruolo del coordinatore per l'esecuzione, con un riequilibrio nella distribuzione delle responsabilità tra gli altri attori.

Il senatore PINGGERA illustra alcune proposte di integrazione dello schema di parere da lui fatte pervenire al Presidente, miranti, in sostanza, a riportare l'ambito di applicazione della normativa all'esame nei limiti previsti dalla quella normativa europea, per evitare che le imprese italiane si trovino svantaggiate dal punto di vista competitivo: in particolare, occorrerebbe attenersi alla soglia dimensionale prevista dalla normativa comunitaria, che si attesta sul parametro dei 500 uomini/giorno ovvero, in alternativa, dei 20 lavoratori operanti su cantieri per più di trenta giorni. Per questo aspetto, un passo in avanti era stato compiuto nel citato parere della Conferenza Stato-Regioni, laddove si suggeriva di introdurre all'articolo 3 una soglia dimensionale di 300 uomini/giorno. Anche dal punto di vista dei limiti di profondità e di altezza, di cui all'allegato II dello schema di decreto legislativo all'esame, occorre rivedere i valori indicati, per individuare i livelli reali di rischio. In caso contrario, altrimenti si potrebbe determinare un pregiudizio alle imprese e ai lavoratori, in termini di efficienza e di competitività. Per i lavori semplici che non richiedono progettazione o pianificazione, né interventi di professionisti, dovrebbe essere esclusa l'applicazione della normativa di sicurezza per i cantieri, mentre, per evitare l'improprio esercizio di funzioni di vigilanza da parte di un soggetto privato su un altro privato, occorrerebbe escludere che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori debba svolgere tali compiti, eliminando anche l'obbligo di denuncia di violazione agli organi di controllo competenti.

Il senatore LAURO constata che lo schema di parere in discussione ha tenuto conto di alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito, ma non ritiene che ciò sia allo stato sufficiente per esprimere un voto favorevole. In linea generale, osserva che la debole posizione del Governo italiano nelle sedi istituzionali dell'Unione europea rende difficile l'attua-

zione delle direttive comunitarie, con conseguenti aggravii a carico delle imprese, che assistono ad un indebolimento della loro posizione competitiva, senza che peraltro ciò comporti significative contropartite in materia di sicurezza.

Si rende pertanto necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni allo schema di parere. In primo luogo, occorrerebbe esplicitare l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 494 dei lavori svolti in rapporto all'attività teatrale, ovvero a riprese cinematografiche o televisive, come già era stato opportunamente indicato in una circolare del Ministro del lavoro relativa all'applicazione della normativa di sicurezza nei cantieri. Le osservazioni contenute nello schema di parere sui lavori svolti in mare dovrebbero inoltre comportare un coordinamento di esse con la formulazione dell'allegato I.

Per quanto riguarda poi ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'attività dei cantieri, occorre evitare una deresponsabilizzazione sui profili di sicurezza delle imprese aggiudicatrici, quando queste non coincidano con le imprese esecutrici, e a tal fine sembra opportuno ridimensionare il ruolo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. L'esclusione della possibilità che i compiti di coordinamento possano essere assolti dal titolare dell'impresa esecutrice è comunque in contrasto con la normativa europea.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici, il senatore Lauro auspica che il Governo si adoperi maggiormente per un'integrale attuazione della normativa di sicurezza, e, in particolare, del decreto legislativo n. 626 del 1994, rimuovendo, tra l'altro, i fattori che ancora concorrono a perpetrare un'ingiustificata disparità di trattamento tra pubblico e privato, facendo gravare su quest'ultimo gli oneri derivanti dai privilegi, soprattutto in termini di deroghe e proroghe nell'applicazione della normativa di sicurezza, attribuiti in modo ingiustificato alla pubblica amministrazione.

Il senatore DUVA esprime convinta adesione all'impianto dello schema di parere presentato dal relatore, che potrà garantire un opportuno contributo in vista dell'adozione del testo definitivo del decreto legislativo. Suggestisce però di integrare il punto n. 12 dello stesso schema di parere nel senso di ricomprendere fra i soggetti abilitati all'esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai periti agrari, anche gli agro-tecnici, che sono raccolti in uno specifico collegio nazionale e possiedono una particolare qualificazione rispetto alle problematiche della sicurezza nelle attività industriali del comparto forestale.

Ritiene inoltre opportuno inserire nell'elenco dei settori ai quali non si applica la normativa del decreto legislativo n. 494 del 1996 le attività cinematografiche, e in particolare le riprese in diretta televisiva. Si tratta in effetti di attività che non possono essere assimilate a quelle che si svolgono nei cantieri, e che comunque richiedono, in ordine agli aspetti della sicurezza sul lavoro, una disciplina *ad hoc*.

Il senatore MANZI rileva come siano ingiustificate le ricorrenti rimostranze provenienti dal mondo delle imprese per l'asserito eccesso di controlli ai quali queste verrebbero assoggettate, tenuto anche conto del livello davvero allarmante che tuttora si registra relativamente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali in Italia.

D'altra parte, appare poco plausibile che le imprese possano trovarsi soggette a controlli tanto penetranti come correntemente tende ad accreditarsi, se si considerano le ben note carenze numeriche negli organici degli ispettori del lavoro.

In tale contesto, sembra pienamente giustificato chiedere ai datori di lavoro di assumere un ruolo più incisivo nella promozione di migliori condizioni di sicurezza.

Per le ragioni esposte, annuncia il proprio voto favorevole allo schema di parere.

Il senatore PELELLA esprime preliminarmente apprezzamento per l'impianto dello schema di parere, che raccoglie efficacemente numerosi spunti di riflessione emersi dal dibattito. Nel mettere mano ad una revisione della normativa sulla sicurezza nei cantieri, non si può certamente prescindere dal considerare, da un lato, il livello persistentemente elevato degli indici infortunistici italiani e, dall'altro, le peculiarità del tessuto produttivo del paese.

Si tratta di pervenire a soluzioni equilibrate, evitando però di soggiacere alle diffuse sollecitazioni affinché siano rese meno penetranti le normative sulla sicurezza del lavoro, magari all'insegna di ambigue formule di flessibilità.

Osserva poi come i rilievi critici sui ritardi che si registrano da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza, per certi aspetti senz'altro fondati, non valgano a giustificare le persistenti inadempienze di molte imprese. Né appaiono convincenti le sollecitazioni ad evitare soluzioni normative, su singoli aspetti, più rigorose di quelle definite a livello comunitario, dovendosi in linea generale da parte di ciascun paese salvaguardare i livelli di maggiore tutela eventualmente garantiti dai rispettivi ordinamenti.

In conclusione, annuncia il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere presentato dal relatore.

Il presidente SMURAGLIA, relatore, si ricorda come l'adozione dello schema di decreto legislativo sia stata preceduta da una intensa fase di concertazione con le parti sociali, che ha assicurato la possibilità di un progressivo affinamento del testo inizialmente predisposto. Anche la Commissione lavoro del Senato ha avuto modo di acquisire una serie di contributi scritti, che si affiancano alle risultanze del dibattito parlamentare. Nel mettere a punto lo schema di parere, si è cercato di tenere conto, per quanto possibile, di tali contributi, ovviamente evitando di prospettare soluzioni normative che possano rendere meno efficace l'impegno per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, impegno che riveste un carat-

tere ineludibile anche in considerazione dei livelli infortunistici estremamente alti che continuano purtroppo a registrarsi in Italia.

In considerazione di ciò, non ritiene opportuno modificare la soglia dimensionale definita dal provvedimento, che rappresenta il frutto di un opportuno adattamento della normativa comunitaria alle caratteristiche del tessuto produttivo italiano, che presenta mediamente una maggiore presenza di imprese di piccole e medie dimensioni.

Ritiene invece di poter accogliere il suggerimento avanzato dal senatore Duva in ordine all'inserimento degli agro-tecnici fra i soggetti abilitati ad assumere l'incarico di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si dichiara inoltre disponibile ad accogliere in parte il suggerimento formulato dai senatori Duva e Lauro ai fini dell'inserimento fra i settori ai quali non si applica la normativa del decreto legislativo n. 494 del 1996 di quello cinematografico e televisivo. Precisa però come tale esclusione non possa essere stabilita in via generale, ma vada circoscritta alle riprese da effettuare in diretta o in studio.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione della notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 494, in accoglimento di un suggerimento prospettato ieri nel corso dell'audizione della Confindustria e dell'ANCE si dichiara disponibile a modificare lo schema di parere, nel senso di assoggettare il committente alla trasmissione della notifica unicamente nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale, restando inteso che sarà quest'ultima a trasmettere lo stesso atto alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Accoglie poi il suggerimento avanzato dal senatore Lauro nel senso di proporre un migliore coordinamento tra le previsioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo e quelle dell'Allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996, relativamente ai lavori svolti in mare.

Per quanto riguarda invece il ruolo del coordinatore per l'esecuzione, pur concordando sull'opportunità di evitare soluzioni normative incompatibili con la natura privatistica di tale figura, non ritiene opportuno proporre di modificare il testo dello schema di parere.

Anche la sollecitazione emersa nel senso dell'eliminazione del piano operativo di sicurezza non sembra accoglibile, atteso che verrebbe in tale eventualità meno uno strumento essenziale per l'attuazione delle previsioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Dopo che è stata constatata la presenza del numero legale, e che i senatori Lauro e Mulas, a nome delle rispettive parti politiche, hanno effettuato dichiarazioni di voto di astensione, la Commissione approva lo schema di parere predisposto dal Presidente, conferendogli altresì il mandato di integrarlo con le osservazioni emerse dal dibattito e da lui accolte.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il Presidente avverte che, essendo stati esauriti tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

